



R.A.: 640/2008

CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

I Settore

REGOLAMENTO

ISEE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI

COSTI DEI SERVIZI

Approvato con provvedimento del Consiglio Comunale il 28/01/2008, n. 3:

Pubblicato dal 20/02/2008 al 06/03/2008, divenuto esecutivo il 02/03/2008

Ripubblico all'Albo Pretorio dal 11/03/2008 al 26/03/2008

Entra in vigore il 27/03/2008

AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 AUSL BA
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI
ALTAMURA - GRAVINA IN PUGLIA - POGGIORSINI -
SANTERAMO IN COLLE - A.U.S.L. BA

**REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

e

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov. di Bari) **CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI**

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 11-03-2008 al 26-03-2008

Altamura, 11 MAR. 2008

Articolo 1 - Oggetto del regolamento



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo *[Signature]*

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione agli interventi e servizi sociali agevolati di cui alla legge 8/11/2000, n. 328, correlata alla legge regionale n. 19/06, erogati dal Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale n. 1 della ASL BA EX AUSL BA/3.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed, in particolare, si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25.

Oggetto del presente regolamento è anche la scelta dei criteri per la compartecipazione ai costi dei servizi erogati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai servizi erogati in forma associata dall'ambito territoriale n. 1 della ASL BA ex AUSL BA/3; servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge ai Comuni e quindi allo stesso Coordinamento Istituzionale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 3 - Individuazione del nucleo familiare di riferimento.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.

In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili ai fini della determinazione del nucleo familiare sono:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- c) il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- d) i minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- e) i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- f) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
 - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della L. n. 398/1970;
- g) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:
 - al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;
 - al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;

- al nucleo che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;
- h) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio assistenza, cura ecc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale.

E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Articolo 4 – Valutazione della situazione economica.

Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula: $ISE = R + 0,2 P$ dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato.

Ai fini della determinazione del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130 e come previsto dal Regolamento n. 4/07.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$ISEE = \frac{ISE}{S}$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,51
5	2,98



Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,50 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dall'Ufficio di Piano.

Articolo 6 - Assistenza alla compilazione

L'Ufficio di Piano redige specifico materiale esplicativo e fornisce, anche attraverso i competenti uffici dei comuni interessati, tutte le informazioni per una corretta auto compilazione delle domande.

Articolo 7 - Attestazione I.S.E.E.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Articolo 8 - Controlli

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo che all'uopo saranno emanate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109 come modificato dal Decreto L.gs. 3.05.2000 n. 130, i servizi competenti potranno richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile dell'Ufficio di Piano potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente ufficio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 9 - Criteri per la compartecipazione al costo del servizio

I Comuni dell'Ambito definiscono le forme di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, con riferimento a tutti i servizi e alle prestazioni a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano Sociale di Zona.

La compartecipazione da parte degli utenti viene determinata assumendo a riferimenti i seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte degli uffici di ambito;
- condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 codice civile, anche se non conviventi.

I Comuni dell'Ambito garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro ovvero con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per la definizione delle condizioni di cui al comma 2, i Comuni si attengono alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dal D. Lgs. 130/2000.

Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona ultrasessantacinquenne parzialmente non autosufficiente, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE minimo regionale uguale a € 7.500, che l'ambito territoriale con proprio atto può variare, fatta eccezione per i servizi residenziali e semi residenziali, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo del reddito presunto;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in € 30.000; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'ambito territoriale individua nel proprio regolamento.

Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i,j = \frac{\text{ISEE } i * \text{Cso}}{\text{ISEE } o}$$

dove:

Comp *i j* rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E. *i* rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CSo rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata, così come riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori;

I.S.E.E.*o* rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.